



Bruxelles, 30.8.2019  
COM(2019) 375 final

2019/0171 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe (di seguito "Sao Tomé e Príncipe") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'attuale accordo di pesca. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 dello stesso.

Il protocollo prevede per le navi dell'Unione le seguenti possibilità di pesca:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
- 6 pescherecci con palangari di superficie.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca<sup>2</sup>, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Príncipe, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e a Sao Tomé e Príncipe di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Príncipe e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Príncipe si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

#### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.

---

<sup>1</sup> Adottate nel corso del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 18 dicembre 2017.

<sup>2</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I portatori di interessi sono stati consultati nell'ambito delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. In occasione di riunioni tecniche sono stati inoltre consultati gli esperti degli Stati membri. Da tali consultazioni è emerso che è nell'interesse dell'Unione e della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.

- **Consultazione dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve entrare in applicazione non appena saranno possibili le attività di pesca nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007<sup>3</sup> relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (di seguito l'"accordo")<sup>4</sup>. Tale accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora in vigore.
- (2) Un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [*inserire la data della firma*] ai sensi della decisione 2019/.../UE del Consiglio<sup>5</sup>.
- (3) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutta la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (4) Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. Per garantire il rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: [16] unità

Francia: [12] unità

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

<sup>4</sup> GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

<sup>5</sup> **GU L ... del ..., pag. .**

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: [5] unità

Portogallo: [1] unità

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*